

Allegato alla delibera  
di C.C. n. 35 del 13.6.02

**COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA**

**REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO, SALE GIOCHI  
E PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO**

**Art. 1**

**Fonti legislative e Disposizioni generali**

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo e sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.
- 2) La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza del Direttore del Settore del Comune competente.

**Art. 2**

**Definizione di Sala pubblica per biliardi  
e/o per altri giochi leciti**

- 1) Per "sala pubblica per biliardi", in seguito chiamata convenzionalmente "sala biliardi", si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno n. 5 tavoli da gioco.
- 2) Per "sala pubblica per giochi leciti", in seguito chiamata convenzionalmente "sala giochi", si intende un locale o un'area all'aperto ben delimitata, allestita per lo svolgimento di giochi leciti e dotata di almeno n. 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici.

**Art. 3**

**Caratteristiche dei locali**



- 1) I locali adibiti a sala giochi o a sala biliardi devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.
- 2) Le sale giochi, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a m<sup>2</sup> 100. Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico.
- 3) I locali devono essere ben aerati. La superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie utile complessiva.
- 4) I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.
- 5) Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi o sala biliardi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi delle rispettive normative vigenti.
- 6) Nelle sale giochi o sale biliardi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'art. 5 lettera c) della l. 287/1991, purché tale superficie non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività principale di sala giochi misurata come indicato al comma 2 del presente articolo.
- 7) Nelle sale giochi e nelle sale biliardi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

#### **Art. 4** **Caratteristiche dei giochi**

- 1) I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
- 2) E' consentita l'installazione e la gestione di:
  - a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici

da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa, fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi;

- b) apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita;

I beni anzidetti non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.

- 3) E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente Regolamento.
- 4) E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

## **Art. 5** **Esercizi autorizzabili**

- 1) L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti

